



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento della sala del Commiato

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Sale del commiato private
- Art. 3 - Servizi permessi
- Art. 4 – Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

- Art. 5 – Compatibilità urbanistica
- Art. 6 – Collocazione ed accessibilità
- Art. 7 – Igiene e logistica
- Art. 8 – Requisiti minimi strutturali ed impiantistici

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 9 – Modalità amministrative per la richiesta di autorizzazione
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Riferimenti normativi
- Art. 12 – Validità ed entrata in vigore



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento della sala del Commiato

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ad istituire e gestire la sala del commiato (intesa come “struttura privata destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre salme e/o cadaveri”) come da definizione di cui al punto 10 della parte 5ª del decreto di Giunta Regionale dell'Umbria del 28 luglio 2017 n° 890 ed altre normative di legge vigenti.

Art. 2 – Sale del commiato private

La gestione delle sale del commiato è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di pompe funebri. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n° 37 della Gazzetta ufficiale n° 42 del 20 febbraio 1997, potranno monitorare il periodo di osservazione della salma. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Servizi permessi

Presso le sale del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone che risultano decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere. Gli operatori avranno anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle stesse.

Tra i servizi per il commiato è prevista la cura e la presentazione estetica del cadavere per la veglia, da effettuare a cofano aperto. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alle celebrazioni delle esequie

civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo. Presso le sale del commiato possono sostare, per brevi periodi, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione e cremazione.

Art. 4 – Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore dal decesso. Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere o la salma possono essere trasferite alla 'sala del commiato', con le modalità legali vigenti in base alla normativa Statale e Regionale. Il trasposto di salme dall'obitorio degli ospedali alla ' sala del commiato' può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l'accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato. L'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento della sala del Commiato

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

Art. 5 – Compatibilità urbanistica

Le sale del commiato, possono essere aperte nell'ambito dell'attività di AGENZIA FUNEBRE in immobili aventi destinazione d'uso di tipo commerciale. Ove la sala del Commiato debba trovare collocazione all'interno di un condominio l'istanza all'apertura della stessa deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole unanime dei condomini, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge. Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.

Art. 6 – Collocazione ed accessibilità

Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque entro un raggio non superiore a metri lineari 350. Per le strutture situate all'interno dei centri storici il parcheggio deve essere posto in un raggio non superiore a metri lineari 200. Le sale del commiato devono essere ubicate al piano terra del fabbricato o piano rialzato se provvisto di rampa per disabili ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, di cento metri dai cimiteri e di 200 metri da scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7 – Igiene e logistica

L'entrata delle salme nelle sale del commiato dovrà avvenire da un ingresso autonomo e quindi dovranno essere presenti due distinti ingressi di cui uno per tutte le incombenze della SALA (tra cui l'accesso del Pubblico) e l'altro per i feretri e la loro movimentazione.

Art. 8 – Requisiti minimi strutturali ed impiantistici

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 che di seguito si riportano.

SERVIZIO MORTUARIO

Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

Requisiti minimi strutturali

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- servizi igienici per i parenti;
- deposito materiale

Requisiti minimi impiantistici

Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi centigradi per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa 60% + 5;
- n. ricambi aria/ora esterna 15v/h;
- impianto illuminazione di emergenza.



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento della sala del Commiato

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 9 – Modalità amministrative per la richiesta di autorizzazione

L'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private è rilasciata dal Dirigente della DIREZIONE TECNICA, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento. La richiesta (SCIA COMMERCIALE) completa della documentazione necessaria, compreso il parere Igienico Sanitario, dovrà pervenire al Comune di Castel Ritaldi attraverso il Sportello Unico Attività Produttive Economiche che ne cura l'istruttoria ed acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica. L'istanza deve essere istruita e l'autorizzazione rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della stessa. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 10 – Sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal comune, ai sensi dell'articolo 3 del decreto giunta regionale n° 603/2005, attraverso il Comando della Polizia Municipale. Il Comune di Castel Ritaldi o la Unità Sanitaria Locale competente possono effettuare controlli a campione sulla regolarità di tenuta del servizio delle sale del commiato e sulla idoneità della struttura.

Sono previste sanzioni per le violazioni alle disposizioni della normativa vigente del settore e del presente regolamento. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, è punito con una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n°267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale. Nel caso di reiterate sanzioni, superiore a due, applicate nello stesso anno viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni. Nel caso le sanzioni applicate superino la quantità di cinque nel triennio (da intendersi come tre anni solari consecutivi) è prevista la revoca dell'autorizzazione alla gestione della sala del commiato. Per quanto non espressamente previsto si richiama integralmente il Testo Unico in materia di Sanità (Legge Regionale n° 11/2015 e S.M.).

Art. 11 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto in base alle norme e disposizioni vigenti costituite da:

- Legge Regionale Umbria n. 12 del 21 luglio 2004 'norma in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali' (articolo 3 comma 2)
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 603 del 30 marzo 2005 'Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria (articolo 3)
- Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 'Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private'
- Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 'Approvazione del regolamento di polizia mortuaria'
- Delibera di Giunta Regionale n.890 del 28/7/2017
- Legge Regionale n°11/2015
- Legge Regionale n°9/2018

Art. 12 – Validità ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.